



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014)

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 (E BALLOTTAGGIO DELL'8 GIUGNO 2014) PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI MODENA (MO).

(art.12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 conv. dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

Deliberazione n. 71/2015/CSE Bologna, 15 aprile 2015

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Marco Pieroni

Consigliere Massimo Romano

Consigliere Italo Scotti

COLLABORATORI:

Roberto Iovinelli

Annachiara Reale

Elena Garattoni

INDICE

PREMESSA	4
1 PARTE GENERALE	6
1.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
1.2 L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO	10
2 PARTE SPECIALE	13
2.1 PARTITO DEMOCRATICO	13
2.2 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	14
2.3 CENTRO DEMOCRATICO	15
2.4 MODERATI PER MODENA	16
2.5 PDCI – LA SINISTRA PER MODENA	17
2.6 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO. IT	18
2.7 FORZA ITALIA	19
2.8 FRATELLI D'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE	20
2.9 UDC - PPE	21
2.10 PER ME MODENA	22
2.11 CAMBIAMODENA	23
2.12 NUOVO CENTRO DESTRA	24
2.13 LEGA NORD – PRIMA I'MODENESI	25
2.14 MODENA SALUTE AMBIENTE. IT	26
2.15 L'ALTRA MODENA SINISTRA IN COMUNE	27

PREMESSA

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*, ha introdotto disposizioni volte a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo, per quanto riguarda i controlli, la disciplina già prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, con riferimento alle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L'art. 13 citato da un lato detta disposizioni in tema di limiti di spesa (commi 1,2,3,4,5) e sanzioni (comma 7) dall'altro (comma 6) rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Viene operata una netta separazione fra le formazioni politiche ed i singoli candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale per quanto riguarda sia le modalità di rendicontazione che i relativi controlli, affidati a due organi distinti.

Il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte fra i consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è demandata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione.

Sul punto si segnala che l'art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti lasciando però invariati

gli obblighi di controllo sui singoli candidati (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) da parte del Collegio istituito presso la Corte d'Appello.

Si tratta di un quadro normativo alquanto insoddisfacente, sia per la duplicità degli organismi di controllo rispetto a spese (della lista e dei singoli candidati) spesso non agevolmente distinguibili o conoscibili, sia per il cattivo coordinamento delle disposizioni sull'obbligo di rendicontazione, che in via generale riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che prevede il controllo della Corte dei conti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In particolare va segnalata la non riscontrabilità della frequente dichiarazione, da parte dei rappresentanti delle formazioni politiche, in ordine alla mancata effettuazione di spese per la campagna elettorale e al sostenimento delle stesse da parte dei singoli candidati.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna è stato istituito dal Presidente della Sezione con decreto n. 27 dell'11 giugno 2014 e modificato con decreto n. 52 del 1° dicembre 2014.

Il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 25 maggio 2014 (con eventuale ballottaggio il giorno 8 giugno 2014) nei comuni dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Nella parte generale viene delineato il quadro normativo di riferimento evidenziando le problematiche legate all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella parte speciale, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

1 PARTE GENERALE

1.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Soggetti passivi e termine per la presentazione del consuntivo

Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti¹ competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, essendo venuta meno l'interposizione del presidente del Consiglio comunale² (art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, come modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 149/2013 convertito dalla legge n. 13/2014 e richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, a sua volta modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. n. 91/2014, conv. dalla legge n. 116/2014).

Tale disposizione pone due distinte questioni applicative: la qualificazione della natura del termine per la presentazione e l'individuazione dei rappresentanti tenuti alla presentazione del conto consuntivo.

Sul primo punto non è possibile far riferimento agli orientamenti espressi dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali.

Infatti, prima dei recenti interventi normativi che hanno abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti, il mancato rispetto del termine per tali elezioni comportava conseguenze differenti, a seconda della sussistenza o no del diritto a percepire il contributo statale. Nel caso delle elezioni comunali, invece, non è mai stato previsto alcun contributo statale.

Gli indirizzi interpretativi forniti in merito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR, prevedono che la Sezione³ regionale accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione.

¹ Originariamente la normativa poneva a carico della formazione politica l'obbligo di trasmettere il rendiconto al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

² Cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG.

³ L'art. 14-bis del d.l. n. 149 del 2013 ha ora disposto che la sanzione per il mancato deposito sia comminata dal Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo comporta che anche l'istruttoria in ordine al mancato deposito competa al Collegio.

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè "per mero ritardo".

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti, e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto dichiarasse di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale, rappresentante della formazione politica, ecc.).

Sono state formulate richieste istruttorie soltanto nei casi di prospetti sottoscritti dal candidato sindaco dai quali non appariva chiaro se la rendicontazione fosse relativa alla lista o al candidato stesso e come tale non soggetta al controllo del Collegio.

Il contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo riporta l'indicazione delle spese sostenute, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Nel caso la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute unicamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti solo da essi, si ritiene che, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione, la medesima formazione politica debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento condiviso dai vari Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne⁴. Sul punto la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 24/2013, ha precisato che "il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal

⁴ Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese.

senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Si richiama inoltre l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato dall'art. 11, comma 1; della legge n. 96/2012 che prevede, per contributi superiori a euro 5.000, l'obbligo di inoltro al Presidente del Consiglio di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve⁵.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle spese effettuabili, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunalni.

Quanto alle tipologie di spese elettorali, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93 considera quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius, locazione*) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite in consuntivo per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, riferibili alla stessa.

Maggiori incertezze applicative pongono le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11, secondo il quale: "*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in*

⁵ Con riguardo all'applicazione di tale norma si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.l. n. 149/2013: "Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni."

misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate."

Si tratta di una formulazione che lascia spazio a molteplici indirizzi interpretativi circa le modalità di calcolo, come emerge chiaramente dai diversi referti dei Collegi di controllo sulle spese elettorali (delle elezioni politiche e regionali).

Stante la non chiara indicazione normativa, questo Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% prevista per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis della legge n. 515/1993⁶.

Ciò premesso il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio.

Il Collegio non esclude, tuttavia, la possibilità di considerare rilevanti anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali prevede, in ragione degli adempimenti cui sono tenute le formazioni politiche e dei riscontri effettuati, l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993).

⁶ Che prevede che "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"

- richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto (art. 15, comma 16, legge n.515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge 96/2012).

La legge operava, originariamente, una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale: la Sezione aveva il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi, il Collegio era competente nelle altre due ipotesi.

Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, tale distinzione è venuta meno e tutta l'attività è ora demandata unicamente al Collegio.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG chiarendo che "i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012)."

Considerato che il controllo effettuato sui consuntivi trasmessi non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le questioni applicative collegate al procedimento sanzionatorio.

1.2 L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

L'attività del Collegio della Corte dei conti disciplinato dall'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

I controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con

delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio va individuato nella data dell'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte dei conti tempestivamente e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Questo Collegio ha svolto la sua attività con riferimento alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 ed eventuale turno di ballottaggio dell'8 giugno 2014, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nei comuni dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti, tra i quali il Comune di Modena.

Riassumendo quanto già trattato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, si precisa che l'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

E' stato inoltre verificato il rispetto delle norme seguenti: art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 in tema di contributi erogati da società, art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981 in tema di contributi di importo superiore a euro cinquemila, art. 49, comma 1, del d.lgs n. 231/2007 in tema di limitazioni all'uso di denaro contante.

Per quanto concerne l'attività di verifica sui consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alla competizione elettorale nel Comune di Modena, stante la necessità di acquisire alcune informazioni preliminari indispensabili ai fini del controllo, il Collegio ha formulato al Presidente del Consiglio comunale le seguenti richieste istruttorie:

- elencazione delle formazioni politiche che hanno partecipato alla competizione elettorale;
- nominativi e recapiti dei rappresentanti dei partiti/movimenti/liste;
- data di insediamento del Consiglio comunale;
- numero degli iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del maggio 2014.

Dai dati forniti risulta che quindici liste hanno partecipato alla campagna elettorale, il numero degli aventi diritto al voto era pari a 137.106 elettori e di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di euro 137.106,00 per formazione politica. Il Consiglio comunale si è insediato in data 21 giugno 2014, pertanto il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge

MM

dh w

n. 515/1993, per la presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, è scaduto il 5 agosto 2014.

I rendiconti sono stati presentati entro tale data ad eccezione di quelli relativi alle liste Sinistra Ecologia e Libertà, UDC-PPE, e Forza Italia, depositati oltre il termine. Nel caso della lista di Forza Italia il rendiconto era stato predisposto nei termini ma erroneamente inviato al Presidente del Consiglio comunale (come prescritto dalla normativa di riferimento prima delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13) e solo successivamente è stato trasmesso al Collegio di controllo.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il giorno 4 agosto 2014 pertanto, a partire da tale data, decorre il periodo di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio, termine successivamente prorogato di tre mesi con deliberazione n.14/2015/CSE, comunicata al Presidente del Consiglio comunale.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, si è provveduto ad acquisire il decreto del Prefetto di Modena che ha convocato i comizi elettorali. L'atto è stato adottato in data 26 marzo 2014 e dispone la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per la giornata del 25 maggio e l'eventuale ballottaggio per la giornata dell'8 giugno. Considerato che nel Comune di Modena è stato necessario ricorrere al turno di ballottaggio il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra il 26 marzo e il 7 giugno 2014.

Si rimanda alla parte speciale della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui singoli conti consuntivi.

2 PARTE SPECIALE

2.1 PARTITO DEMOCRATICO

La lista del PARTITO DEMOCRATICO ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Mauro Malavasi, in qualità di legale rappresentante, in data 29 luglio 2014 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate ammontano complessivamente ad euro 35.263,91, così suddivise:

- euro 25.007,38 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. a), della legge n. 515/1993;
- euro 2.958,80 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. b), della legge n. 515/1993;
- euro 5.396,56 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. c), della legge n. 515/1993;
- euro 1.901,17 per spese forfettarie di cui all'art.11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Le fonti di finanziamento dichiarate ammontano a euro 35.263,91 costituite da contributi corrisposti da persone fisiche per un importo totale di euro 3.120,00, e da risorse proprie del partito per euro 32.143,91.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.2 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

La lista SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal tesoriere Sig. Andrea Bosi, in data 18 agosto 2014 quindi oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 della legge n. 515/1993 e ammontano complessivamente a euro 397,20 interamente finanziate da fondi propri del partito.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.3 CENTRO DEMOCRATICO

La lista CENTRO DEMOCRATICO - DIRITTI E LIBERTÀ ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

In data 30/07/2014 il Sig. Nicola Benedetto in qualità di legale rappresentante dell'associazione politica Centro Democratico - Diritti e Libertà con sede a Roma ha inviato una dichiarazione in cui attesta che la struttura nazionale del suddetto partito non ha sostenuto spese né ottenuto finanziamenti per la campagna elettorale nel comune di Modena.

Il conto consuntivo è stato trasmesso in data 1 agosto 2014, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, dal Sig. Tommaso Rotella, delegato di lista e dal Sig. Marco Natalini, tesoriere del partito Centro democratico Modena.

Le spese rendicontate, pari a euro 10.123,61, rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 della legge n. 515/1993; le fonti di finanziamento dichiarate ammontano a euro 12.480,00 e sono costituite da contributi delle società Ten Com Group S.r.l. e Bio Pro S.r.l. ciascuno di importo pari a euro 5.000,00 e per la differenza da contributi erogati da persone fisiche.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.4 MODERATI PER MODENA

La lista MODERATI PER MODENA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il delegato di lista Sig. Antonio Malavasi ha presentato in data 30 luglio 2014 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, una dichiarazione in cui attesta che le spese per la campagna elettorale sono state interamente sostenute dal movimento politico nazionale dei "Moderati" e allega alla propria dichiarazione il rendiconto sottoscritto dal presidente di tale movimento Sig. Giuliano Manolino.

Le spese rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 della legge n. 515/1993 e ammontano complessivamente a euro 547,50 interamente finanziate da fondi propri del movimento.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.5 PDCI – LA SINISTRA PER MODENA

La lista PDCI – LA SINISTRA PER MODENA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal legale rappresentante Sig. Mario Ori, in data 7 luglio 2014 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 della legge n. 515/1993 e ammontano complessivamente a euro 1.356,26 interamente finanziate con risorse proprie della federazione provinciale di Modena del Partito dei Comunisti italiani.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.6 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

La lista MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo è stato presentato dal delegato di lista Sig. Roberto Fangaretti in data 30 luglio 2014 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

L'esame della documentazione allegata ha evidenziato che tutti i giustificativi di spesa sono intestati al Sig. Antonio Citarella in qualità di mandatario elettorale del Sig. Marco Bortolotti, candidato sindaco (art. 7, comma 3, l. n. 515/1993) o al Sig. Bortolotti stesso; se ne deduce che il rendiconto presentato afferisce al candidato e non alla formazione politica e non risulta, pertanto, soggetto a controllo da parte di questo Collegio.

Successivamente il Sig. Fangaretti ha prodotto una dichiarazione, idonea ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione, in cui attesta che le spese elettorali sono state interamente sostenute dal candidato sindaco e non vi sono spese ulteriori riferibili alla lista.

2.7 FORZA ITALIA

La lista FORZA ITALIA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo sottoscritto dalla Sen. Mariarosaria Rossi, Commissario straordinario e Amministratore nazionale, datato 1. agosto 2014, è stato erroneamente trasmesso al Presidente del Consiglio comunale e solo successivamente, in data 15 settembre 2014 inviato al Collegio di controllo.

Le spese rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art.11, commi 1 e 2, della legge n. 515/1993, ed ammontano complessivamente ad euro 127,96, di cui:

- euro 98,43 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. d);
- euro 29,53 per spese calcolate in misura forfetaria di cui all'art.11, comma 2.

Le fonti di finanziamento dichiarate ammontano ad euro 98,43 e sono costituite da *debiti verso fornitori il cui pagamento avverrà successivamente alla presentazione del rendiconto.*

La differenza tra l'entità del finanziamento e le spese complessivamente indicate nel rendiconto trova spiegazione, nel carattere virtuale delle stesse calcolate in misura forfetaria, indicate nel rendiconto soltanto per ottemperare alla previsione di legge.

Il Collegio ha svolto attività istruttoria al fine di verificare se la lista, a livello locale, avesse sostenuto altre spese oltre a quelle notarili già rendicontate dall'Amministrazione nazionale di Forza Italia o ricevuto finanziamenti per la campagna elettorale.

In risposta i delegati, Sig. Adolfo Morandi e Sig. Andrea Galli hanno trasmesso una dichiarazione in cui attestano che la lista non ha sostenuto alcuna spesa.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.8 FRATELLI D'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE

La lista FRATELLI D'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il delegato di lista Sig. Roberto Ricco ha presentato in data 5 agosto 2014, una dichiarazione in cui attesta che, per la campagna elettorale, la lista non ha sostenuto alcuna spesa, non ha assunto obbligazioni e non ha ricevuto contributi assolvendo in tal modo l'obbligo di rendicontazione.

2.9 UDC - PPE

La lista UDC-PPE ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, datato 14 novembre 2014, è indirizzato al Presidente del Consiglio comunale e solo successivamente, in data 12 febbraio 2015, quindi oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, è stato trasmesso al Collegio di controllo.

Il rendiconto è sottoscritto dal delegato di lista Sig. Paolo Ferraresi, le spese dichiarate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 della legge n. 515/1993 e ammontano complessivamente a euro 2.568,25 interamente finanziate con risorse proprie da Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro - Città di Modena.

Dalle risultanze del controllo espresso sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.10 PER ME MODENA

La lista civica PER ME MODENA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal delegato di lista Sig. Domenico Savio Campana, in data 29 luglio 2014 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Il Collegio ha rilevato che le spese sono prive della documentazione giustificativa ed ha richiesto al delegato di integrare la rendicontazione presentata.

In risposta è stata trasmessa la documentazione oltre ad un nuovo rendiconto sostitutivo del precedente; le spese rendicontate, pari a euro 13.230,91, rientrano nella tipologia di cui all'art.11, della legge n. 515/93; le fonti di finanziamento dichiarate ammontano a euro 13.230,91 e sono costituite da contributi dei candidati consiglieri per euro 2.670,00 e da contributi di altri sostenitori della lista per euro 10.560,91.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.11 CAMBIAMODENA

La lista civica CAMBIAMODENA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

In data 18 luglio 2014 è pervenuto il consuntivo delle spese per la campagna elettorale ma da un esame preliminare della documentazione presentata è emerso che si trattava della rendicontazione relativa al candidato sindaco e non alla formazione politica e, come tale, non soggetta al controllo da parte di questo Collegio.

Successivamente, in data 15 ottobre 2014, il candidato sindaco Sig. Antonio Montanini ha presentato una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha ottenuto finanziamenti e non ha effettuato spese per la campagna elettorale, in quanto le spese sono state interamente sostenute dal candidato stesso, assolvendo in tal modo l'obbligo di rendicontazione.

2.12 NUOVO CENTRO DESTRA

La lista NUOVO CENTRO DESTRA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il delegato di lista Sig. Luca Simonini ha presentato in data 16 febbraio 2015, una dichiarazione in cui attesta che, per la campagna elettorale, la lista non ha sostenuto alcuna spesa e non ha ricevuto contributi assolvendo in tal modo l'obbligo di rendicontazione.

2.13 LEGA NORD – PRIMA I MODENESI

La lista LEGA NORD – PRIMA I MODENESI ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo è stato presentato dal delegato di lista, Sig. Giuseppe Ugolini, in data 15 luglio 2014 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate, pari a euro 8.754,91, rientrano nella tipologia di cui all'art.11, della legge n. 515/93 e sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.14 MODENA SALUTE AMBIENTE.IT

La lista civica MODENA SALUTE AMBIENTE.IT ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo è stato presentato dal delegato di lista, Sig. Vittorio Balestrazzi, in data 15 luglio 2014 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate, pari a euro 7.650,86, rientrano nella tipologia di cui all'art.11, della legge n. 515/93; le fonti di finanziamento, pari a euro 8.367,88, sono costituite da erogazioni liberali di sostenitori della lista.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.15 L'ALTRA MODENA SINISTRA IN COMUNE

La lista civica L'ALTRA MODENA SINISTRA IN COMUNE ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014.

Il delegato di lista Sig.ra Eliana Ferrari ha presentato in data 4 febbraio 2015, una dichiarazione in cui attesta che, per la campagna elettorale, la lista non ha ottenuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa assolvendo in tal modo l'obbligo di rendicontazione.